



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cpgallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO A RIDOSSO DELLO SCOGLIO DELLA MALVA

Località: specchio acqueo antistante lo scoglio della Malva – Porto Cesareo (LE);

Data: dal 1 gennaio al 31 dicembre – dalle ore 00.00 alle 24.00.

Il sottoscritto, Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli,

VISTA: L'Ordinanza Balneare anno 2022 della Regione Puglia, emanata in data 26.04.2022 con Determina n.294;

VISTA: la propria Ordinanza n.36/2018 in data 26.04.2018 "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione";

VISTA: la propria Ordinanza n.61/2022 in data 11.05.2022 "Sicurezza Balneare";

VISTO: il foglio n.13726-P in data 07.09.2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce – Sede di Lecce, con il quale è stata chiesta l'interdizione dell'avvicinamento dei natanti e dell'attracco nello specchio acqueo a ridosso dello scoglio della Malva a Porto Cesareo;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione - parte marittima);

RITENUTO: di vietare l'avvicinamento dei natanti e l'attracco nello specchio acqueo a ridosso dello scoglio della Malva a Porto Cesareo alla luce di emergenti interessi pubblici;

O R D I N A

ART.1 – Interdizione specchio acqueo

Nell'area circolare avente centro nel punto di coordinate Lat.40°16.161'N – 017°52.438'E (Scoglio della Malva) ed avente raggio di **150 (centocinquanta) metri**, meglio indicata nell'unito stralcio planimetrico facente parte integrante della presente ordinanza è interdetto **tutto l'anno dalle 00.00 alle 24.00**, il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale compresi i natanti a spiaggia (piccoli natanti comunemente denominati palò, jole, pattini, sandolini, natanti a remi, canoe, mosconi, lance a remi).

Art. 2 - Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio e le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza, previa comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli.

Art. 3 - Sanzioni

La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima finalizzato alla disciplina della manifestazione in premessa. I trasgressori, salvo altro illecito o reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 nei casi in cui l'infrazione sia commessa con l'utilizzo di unità da diporto.

Art. 4 - Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale "[www. guardiacostiera.gov.it/gallipoli](http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli)".

Gallipoli (LE), *(documento dotato di marca temporale)*

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Pasquale VITIELLO

STRALCIO PLANIMETRICO ALLEGATO ALL'ORDINANZA

